

COMUNE DI BACOLI  
REGISTRO **ORDINANZE**  
N° **88** del **31/08/2020**



**Comune di Bacoli**  
Prov. di Napoli

rotocollo N°: **0019038**  
el: **31/08/2020**  
titolo: **1**  
tipo: **Uscita**

**CITTÀ DI BACOLI**

Città Metropolitana di Napoli

**Oggetto: modifica ed integrazione ordinanza n. 86 del 19.08.2020 – “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.Ulteriori interventi di prevenzione”.**

### **IL SINDACO**

Premesso che con ordinanza sindacale n. 86 del 19.08.2020 si è provveduto a disciplinare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, da ultimo:

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 agosto 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DECRETO LEGGE n. 83 del 30/07/2020, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30/07/2020, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 29 luglio 2020 recante “proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020, recante “ *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. 2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020* “;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti*;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), ai sensi del quale: “d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” coordinato con la legge n. 74 del 14 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito dalla legge del 17/07/2020 n. 77;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22/05/2020 e relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 56 del 12/06/2020 e relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 62 del 15/07/2020;

Vista, l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 63 del 24/07/2020;

Viste, da ultimo, le ordinanze del Presidente della Regione Campani n. 64 del 31/07/2020; n. 65 del 06/08/2020 e n. 66 del 08/08/2020;

**Vista l'Ordinanza n.67 della Regione Campania dell'11 agosto 2020, con la quale-sulla base dei rilievi epidemiologici realizzati dall'Unità di crisi regionale e delle valutazioni dalla stessa effettuata- è stato, tra l'altro, disposto che “*Fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, a tutti I cittadini residenti nella regione Campania che – fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica*”;**

**Vista da ultimo l'ordinanza della Regione Campania n.68 del 12.08.2020, la quale stabilisce che, fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali n tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dal competenti organi statali, come a maggior rischio, ai sensi del DPCM 7 agosto 2020 e dell'Ordinanza del Ministro Salute 12 agosto 2020, a tutti I cittadini residenti nella regione Campania che- fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze all'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedio nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della**

**somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica. Ai cittadini di cui al precedente punto è fatto obbligo di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all'atto dell'eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione della ASL.**

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 22.03.2020, del 28.03.2020, del 03.04.2020, del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020, nonché il decreto del 30.04.2020;

**Letta l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, concernente misure relative alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale o che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna (art.1), nonché relativa all'ingresso e transito per i cittadini provenienti dalla Colombia;**

Letta l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 in materia di misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art.1 prevede:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività da ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;

Letta, altresì, la nota prot.n.230218 del 18.08.2020 della Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ad oggetto "Emergenza COVID-19. Ordinanza del ministero della salute del 16 agosto 2020" nella quale il Ministero dell'Interno con circolare del 17 agosto 2020 ha richiamato l'attenzione sulle ulteriori prescrizioni dettate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 in materia di misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 evidenziando che "all'art.1 comma 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2020 con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela, anche in fasce orarie diverse;

Considerato la necessità dell'adozione di un adeguato piano di comunicazione, con social media e con gli strumenti tradizionali, per ricordare ai cittadini le regole da seguire nel periodo di emergenza coronavirus, in riferimento innanzitutto al rispetto della distanza tra le persone ed al divieto di assembramento, nonché l'adozione di idonee misure atte a prevenire il rischio contagio;

Richiamato il verbale di Conferenza di servizi del 14.05.2020, nell'ambito del quale il Sindaco, in tema di CORONAVIRUS, ha precisato la necessità di garantire anche il rispetto delle misure contenitive, normativamente previste, all'uopo applicando bene le norme per garantire l'effettività dei rimedi di prevenzione;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi di positività al virus su tutto il territorio nazionale, con aumento anche dei numeri di contagio registrati in ambito comunale, pari a n. 30, con due avvenuti decessi;

Considerati gli ultimi dati che evidenziano un aumento esponenziale dei contagiati da COVID-19 ricollegabili a rientri dall'estero e dalla Regione Sardegna;

Rilevati gli ulteriori casi di positività nella restante area flegrea;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richieste dalla stessa comunità amministrata, preoccupata per l'incremento delle situazioni di contagio e per i decessi intercorsi;

Considerato che, nell'ottica di prevenzione e controllo dell'emergenza epidemiologica, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute dei cittadini e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Dato atto che l'esposta preoccupazione risulta suffragata anche dalle risultanze dei rapporti delle Forze di Polizia sull'ingente numero di sanzioni e denunce registratosi;

Rappresentata dal Presidente della Regione Campania la necessità di un monitoraggio periodico dell'evoluzione della situazione epidemiologica, onde adottare le conseguenti misure relative alla conseguente fase di ripresa delle attività;

Vista la peculiarità del territorio e le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

Preso atto delle videoconferenze con le Forze di Polizia del territorio, svoltesi per discutere in merito alle opportune misure di contenimento e prevenzione da adottare;

Considerato, altresì, che con la stagione estiva e le attuali condizioni metereologiche favorevoli all'intensificarsi delle uscite da parte dei cittadini soprattutto verso gli arenili e le aree portuali, occorre adottare, da parte degli Organi competenti, opportune misure preventive delle situazioni di assembramento;

Viste le situazioni di assembramento, mancato distanziamento e scarso utilizzo della mascherina registratesi in molti luoghi turistici del territorio, in particolare nella Regione Sardegna;

Vista la necessità di modificare ed integrare l'ordinanza n. 86 del 19.08.2020 per assumere ulteriori misure contenitive in grado di prevenire il rischio di contagio e assicurare elevati livelli di sicurezza, evitando sovraffollamenti ed assembramenti;

Ritenuto pertanto urgente ed improcrastinabile modificare ed integrare l'ordinanza n. 86 del 19.08.2020 estendendo le misure precauzionali adottate a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra riportate al fine della prevenzione e del contenimento dei contagi da COVID-19 anche a chi proviene dalla Regione Sardegna, prorogando altresì l'adozione di alcune delle misure previste fino al 15 settembre 2020.

Per quanto sopra evidenziato a modifica ed integrazione delle disposizioni ordinatorie dell'ordinanza n.86 del 19.08.2020, fermo restando la parte premessa e la parte motivata

### **ORDINA**

- E' fatto obbligo a tutti i cittadini residenti in questo Comune che rientrano a qualsiasi titolo dall'estero e dalla Regione Sardegna fino al 15 settembre 2020 di segnalarsi alla mail istituzionale del Sindaco e del Comando di Polizia Municipale ([sindaco@comune.bacoli.na.it](mailto:sindaco@comune.bacoli.na.it)-[poliziamunicipale@comune.bacoli.na.it](mailto:poliziamunicipale@comune.bacoli.na.it)) oltre che al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro o fino all'esito negativo delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL;
- è fatto obbligo a tutti i cittadini, residenti e non, che intendono venire dall'estero e dalla Regione Sardegna, fino al settembre 2020, nel Comune di Bacoli, di segnalarsi alla mail istituzionale del Sindaco e del Comando di Polizia Municipale ([sindaco@comune.bacoli.na.it](mailto:sindaco@comune.bacoli.na.it)-[poliziamunicipale@comune.bacoli.na.it](mailto:poliziamunicipale@comune.bacoli.na.it)) oltre che al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro o fino all'esito negativo delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL;
- è fatto obbligo, sempre, di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei

luoghi e dei locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari), ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

- sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo o locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi-stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;
- confermare nella restante parte l'Ordinanza sindacale n. 86 del 19.08.2020.

## AVVERTE CHE

La presente modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 86 del 19.08.2020 ha decorrenza dal giorno 31.08.2020, ed è rivolta a tutti i cittadini, residenti e non, che rientrano o intendono rientrare dall'estero e dalla Regione Sardegna fino al 15 settembre 2020 nel Comune di Bacoli, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

Verranno intensificati i controlli, con eventuali nuovi verbali sanzionatori, per le relative infrazioni, procedendo altresì all'adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura, per le aree del territorio comunale, interessate da fenomeni di assembramento;

Tutte le discoteche, sale da ballo o locali assimilati, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive sono tenuti ad osservare le misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui alle normative finora diramate e, in particolare, di cui al Protocollo di sicurezza allegato sub 1 all'ordinanza regionale 50/2020, confermate al punto 1.5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.62 del 15 luglio 2020;

***Chiunque, residente e non, proveniente da paesi stranieri e dalla Regione Sardegna fino al 15 settembre 2020 deve segnalarsi immediatamente alla mail istituzionale del Sindaco e del Comando di Polizia Municipale (sindaco@comune.bacoli.na.it-poliziamunicipale@comune.bacoli.na.it) oltre che al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro o fino all'esito negativo delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL;***

I cittadini sottoposti a misure di permanenza domiciliare sono tenuti al ferreo rispetto delle misure di quarantena;

**E' fatto obbligo di utilizzo delle mascherine, per tutta la giornata, sia nei luoghi chiusi che nei luoghi e negli spazi aperti ed affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;**

La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art. 7Bis del D.lgs.n.267/2000;

Resta fermo l'apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale;

L'accertamento delle violazioni comporta, in relazione alle attività produttive, l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti delle attività esercitate in dispregio alla presente rettifica dell'ordinanza n. 86 del 19.08.2020, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art.21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n.241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale- contestato o notificato- di

accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo.

### DEMANDA

- Agli Organi competenti la vigilanza, per evitare assembramenti;
- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti.

### DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
  - al Sig. Prefetto di Napoli;
  - al Sig. Questore della Provincia di Napoli;
  - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
  - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
  - al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
  - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
  - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
  - alla Presidenza della Regione Campania;
  - ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

### FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addi, 31/08/2020



**H SINDACO**

**Dr. Josi Gerardo Della Ragione**